



COMUNE di NOCI
PROVINCIA di BARI

SERVIZIO FISCALITA' LOCALE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AVVERTE

Che entro il **16 GIUGNO 2014** deve essere effettuato il **VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno **2014, nella misura pari al 50% sulla base dell'aliquote anno 2013.**

INFORMA

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 (c.d."Legge di stabilità 2014"), dal 1° gennaio 2014 l'**IMU** è diventata una componente dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**), insieme alla **TASI** (Tributo sui Servizi Indivisibili) e alla **TARI** (Tassa sui Rifiuti).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 703 della stessa Legge, l'istituzione della IUC **lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.**

PRINCIPALI NOVITA' 2014

A-con l'entrata in vigore della Legge n. 147/2013, dall'anno **2014 l'IMU non si applica alle seguenti categorie di immobili:**

- 1) Abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali A1,A8 e A9;
- 2) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- 4) Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

B- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU sono:

- il proprietario di immobili e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,abitazione,enfiteusi,superficie;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

L'Imposta Municipale Propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

BASE IMPONIBILE:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutata del 5%**, applicando i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:*

valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/92;

- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/92).

ALIQUEUTE: Si riportano di seguito le aliquote del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2001:

- **ALTRI IMMOBILI 7,6‰;**
- **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE(A/1,A/8 e A/9) 4‰;**

ABITAZIONE PRINCIPALE pertinenze e detrazione (per categorie catastali A1,A/8 e A9):

Ai fini del tributo, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considera anche abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non **risulti locata**, nonché, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non **risulti locata**.

DETRAZIONE: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

VERSAMENTO:

L'imposta dovrà essere **versata interamente a favore del Comune**, mentre **la sola imposta** dei fabbricati di categoria **D** è riservata **interamente allo Stato**;

Modalità per il calcolo dell'imposta – art.13, comma 13-bis del D.L.201/2011 e s.m.i:

Il versamento della **PRIMA RATA**, da effettuare entro il **16 GIUGNO 2014**, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2014, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della **SECONDA RATA**, da versare entro il **16 DICEMBRE 2014**, è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di eventuali atti deliberativi pubblicati e di nuove disposizioni di legge emanate.;

I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il **Mod.F24**, ovvero tramite apposito bollettino di c.c.p. (numero di conto corrente 1008857615) **con i seguenti codici:**

Il **CODICE COMUNE** da indicare è **F915**.

Codici Tributo:

- **3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze(A/1,A/8 e A/9) – COMUNE;**
- **3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;**
- **3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;**
- **3925 IMU per immobili ad uso produttivo categoria “D”– STATO**

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

DICHIARAZIONE: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Per le variazioni da dichiarare, intervenute **dal 01/01/2013 al 31/12/2013**, il termine per presentare la dichiarazione **scade il 30 giugno 2014**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013 fra i casi per i quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU 2013, rientrano, **a pena di decadenza dal beneficio**, quelli per i quali il medesimo articolo ha previsto l'esenzione IMU nel 2013, per l'intero anno o per il secondo semestre (es:” immobili merce” delle imprese di costruzione,alloggi delle Forze armate,Forze di polizia ..., alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ARCA PUGLIA CENTRALE ex IACP), immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci).Per dichiarare il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione IMU 2013, in eventuale assenza di specifico modello di dichiarazione approvato dal Ministero, andrà utilizzato il consueto modello ministeriale di cui al Decreto MEF del 2012, compilando il campo “Annotazioni” per attestare espressamente quanto previsto dalla norma per ciascuna delle unità immobiliari interessate.

Noci, maggio 2014

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FISCALITA' LOCALE
F.to Antonia LOCOROTONDO